

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 24 luglio 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), e, in particolare:
- 1) l'art. 5, comma 4, il quale dispone che la classificazione sia assegnata con provvedimento del dirigente della struttura competente e che abbia durata quinquennale;
 - 2) l'art. 5, comma 7, il quale stabilisce che la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, individui i criteri concernenti la valutazione dello stato di fatto, dei requisiti e delle caratteristiche tecniche sulla base dei quali è assegnata la classificazione, nonché ogni altro adempimento o aspetto concernente il procedimento per l'assegnazione della classificazione dei complessi ricettivi all'aperto, compresa la documentazione da allegare alla relativa domanda;
- b) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4513, in data 2 dicembre 2002, con la quale sono stati approvati, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della l.r. 8/2002, i criteri per la classificazione dei complessi ricettivi all'aperto ubicati nel territorio della Valle d'Aosta;
- c) tenuto conto, sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli 11 anni di vigenza della l.r. 8/2002, della necessità di apportare alcune modificazioni alle disposizioni di cui alla DGR 4513/2002 al fine di ammodernare i criteri concernenti la valutazione dello stato di fatto, dei requisiti e delle caratteristiche tecniche sulla base dei quali è assegnata la classificazione e di semplificare il relativo procedimento amministrativo;
- d) ravvisata, pertanto, la necessità di:
- 1) approvare, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della l.r. 8/2002, nuove disposizioni relative ai criteri per la classificazione dei complessi ricettivi all'aperto ubicati sul territorio della Regione Valle d'Aosta, come da allegati A), B), C) e D) alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - 2) stabilire che le disposizioni di cui agli allegati A), B), C) e D) alla presente deliberazione sostituiscano integralmente quelle approvate con DGR 4513/2002;
 - 3) stabilire che le disposizioni di cui agli allegati A), B), C) e D) alla presente deliberazione siano applicate anche per l'assegnazione della classificazione ai complessi ricettivi all'aperto ubicati nel territorio della Valle d'Aosta a valere per il quinquennio 2013-2018;
- e) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1413, in data 30 agosto 2013, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative, come modificati con DGR 1551/2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;
- f) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, rilasciato dal Dirigente della Struttura strutture ricettive e commercio dell'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- g) su proposta dell'Assessore regionale al turismo, sport, commercio e trasporti, Aurelio Marguerettaz;
- h) ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, nuove disposizioni relative ai criteri per la classificazione dei complessi ricettivi all'aperto ubicati sul territorio della Regione Valle d'Aosta, come da allegati A), B), C) e D) alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che le disposizioni di cui agli allegati A), B), C) e D) alla presente deliberazione sostituiscano integralmente quelle approvate con DGR 4513/2002;
- 3) di stabilire che le disposizioni di cui agli allegati A), B), C) e D) alla presente deliberazione siano applicate anche per l'assegnazione della classificazione ai complessi ricettivi all'aperto ubicati nel territorio della Valle d'Aosta a valere per il quinquennio 2013-2018;
- 4) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 (Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali).

§

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI CRITERI CONCERNENTI LA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO

1. Prescrizioni minime comuni ai complessi ricettivi all'aperto:

- a) delimitazione dell'intero perimetro del complesso con recinzione, accessi e varchi regolamentati. La recinzione può essere anche di natura temporanea purchè consentita dagli strumenti urbanistici comunali. Qualora non consentita, il presente requisito può non essere rispettato;
- b) servizio di ricevimento anche in locale destinato ad altri usi;
- c) impianto di riscaldamento in tutti i locali d'uso comune e nelle unità abitative dei complessi ad attivazione invernale;
- d) parcheggio auto riservato alle piazzole e alle unità abitative sprovviste di parcheggio proprio, con capacità pari alle stesse;
- e) le superfici delle piazzole possono essere diminuite di 10 mq qualora nelle piazzole stesse non sia prevista la sosta delle autovetture e dei veicoli di traino;
- f) illuminazione dei varchi e accessi, dei parcheggi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da favorire sia la sicurezza che la fruibilità notturna;
- g) area libera per uso comune, preferibilmente sistemata a prato, complessivamente non inferiore al 10% dell'intera superficie;
- h) telefono, anche mobile, ad uso comune;
- i) tutte le dotazioni relative alle installazioni igienico-sanitarie comuni, alle attrezzature comuni di base e alle attrezzature sportive e di svago devono essere mantenute in buono stato di funzionamento e devono essere conformi ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle disposizioni normative vigenti.

2. Definizioni e rispettive prescrizioni:

- a) equipaggio: gruppo di persone che soggiornano insieme usufruendo di una singola piazzola o unità abitativa e utilizzano in comune la propria attrezzatura. Ad ogni equipaggio corrisponde di norma una tenda, un caravan, un autocaravan o una unità abitativa;
- b) piazzola (o posto equipaggio): area attrezzata riservata all'uso esclusivo di un equipaggio, dotata di collegamento alla rete elettrica. Le piazzole devono essere individuabili preferibilmente con delimitazioni naturali, sistemate a prato e comunque a prova di acqua e di polvere. Le attrezzature installate dagli ospiti sulla piazzola devono essere assolutamente mobili. Sulla piazzola non è consentita l'installazione, da parte dell'ospite, di teloni o coperture di qualsiasi natura;
- c) è consentita l'installazione di preingressi in legno, annessi ai mezzi mobili di pernottamento, che hanno come scopo precipuo quello di evitare la dispersione di calore in occasione dell'accesso ai predetti mezzi. Essi devono essere facilmente scomponibili in elementi di dimensioni tali da risultare agevolmente trasportabili dalla vettura di traino o all'interno dei mezzi mobili, non possono superare i mq 5 di superficie netta coperta chiusa, e non possono avere un'altezza superiore a 20 cm

- rispetto al mezzo al quale sono annessi. E' consentita altresì la presenza di terrazzini in legno, quali elementi di completamento estetico e funzionale, posti in aderenza ai preingressi, facilmente scomponibili e trasportabili, il cui ingombro massimo non superi quello del mezzo al quale sono annessi e di superficie aperta complessiva non superiore a mq 3;
- d) i mezzi mobili di pernottamento possono essere dotati di apposite coperture supplementari purché le stesse siano in materiali leggeri, facilmente smontabili e trasportabili, esclusivamente appoggiate sul tetto del mezzo e non sporgano dalla sagoma del mezzo stesso;
- e) unità abitative: sono alloggi fissi predisposti dal gestore per turisti sprovvisti di propri mezzi di pernottamento. Le unità abitative fisse di nuova realizzazione devono essere costituite da almeno due vani più il locale bagno, di superficie netta di calpestio complessivamente non inferiore a mq 28,50. I vani e i locali delle unità abitative dei complessi ricettivi all'aperto devono disporre delle seguenti superfici minime, al netto di ogni spazio accessorio:
- 1) zona giorno/pranzo con cottura non inferiore a mq 14,00, all'interno della quale potrà essere installato un divano-letto a due posti;
 - 2) camera da letto singola non inferiore a mq 7,50;
 - 3) camera da letto doppia non inferiore a mq 11,50;
 - 4) bagno completo (dotato di lavabo, vasca da bagno o doccia, wc e bidet) non inferiore a mq 3;
 - 5) per ogni letto aggiunto fisso le superfici delle camere da letto dovranno essere incrementate di 4 mq, ferma restando la possibilità di aggiungere un letto nelle stesse, in deroga ai sopraindicati limiti di superficie, nel caso in cui gli ospiti accompagnino ragazzi di età inferiore a quindici anni;
 - 6) posto auto di almeno mq 10;
 - 7) Le unità abitative sono realizzate con sistemi tradizionali o di prefabbricazione, compatibilmente con le tipologie caratteristiche dell'area di appartenenza territoriale;
- f) Nelle unità abitative devono essere garantiti:
- 1) l'erogazione dell'acqua calda e fredda nei bagni e nelle zone giorno/pranzo;
 - 2) la dotazione di biancheria da letto e da bagno, da sostituirsi almeno una volta alla settimana e ad ogni cambio di cliente;
 - 3) la dotazione dell'attrezzatura, proporzionata alla capacità ricettiva, necessaria per la conservazione, la preparazione e la consumazione dei pasti, la quale dovrà essere mantenuta in buono stato di conservazione e, laddove previsto, dovrà essere conforme ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 - 4) un arredo complessivo adeguato alla capacità ricettiva;
- g) densità ricettiva: esprime il limite massimo di affollamento di ospiti in rapporto alla superficie totale lorda del complesso ricettivo, escluse le sole superfici impraticabili;
- h) capacità ricettiva massima (CRM): capacità ricettiva massima consentita espressa in persone. La CRM viene determinata dalla somma del numero massimo di persone ospitabili in base alle installazioni igienico sanitarie comuni e del numero totale di

persone ospitabili nelle unità abitative e negli allestimenti mobili di cui all'art. 4 della l.r. 8/2002 dotati di servizi igienico-sanitari riservati. La capacità ricettiva così definita deve comunque essere uguale o inferiore al limite imposto dalla densità ricettiva;

- i) installazioni igienico-sanitarie comuni: sono costituite da un complesso di locali destinati a servizi igienico-sanitari uomo e donna e al lavaggio di stoviglie e biancheria;
- j) camerino doccia/wc: locale chiudibile, all'interno delle installazioni igienico-sanitarie, dotato al minimo di doccia o wc;
- k) servizio igienico per disabili: locale completo di lavabo, WC e doccia, con dimensioni e caratteristiche degli accessori conformi alle vigenti norme in materia;
- l) vuotatoio per wc chimico: apparecchio igienico atto allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento collegato a sciacquone e dotato di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile;
- m) camper service: area attrezzata, igienicamente atta allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile;
- n) addetto in servizio: si intende il titolare o una persona da lui incaricata con mansioni di presidio/assistenza al quale il cliente può rivolgersi per ogni sua necessità.

Allegato B) alla deliberazione della Giunta regionale n. 2029 in data 6/12/2013

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI REQUISITI OBBLIGATORI E AI CRITERI CONCERNENTI LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO (QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE) DEI CAMPEGGI

		Stelle			
		1	2	3	4
1.00	DENSITÀ RICETTIVA				
1.01.01	35 mq per persona				x
1.01.02	30 mq per persona			x	
1.01.03	25 mq per persona		x		
1.01.04	20 mq per persona	x			
2.00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO				
2.01	SERVIZI DI RICEVIMENTO - INFORMAZIONI				
2.01.01	Assicurato 16/24 ore				x
2.01.02	Assicurato 12/24 ore			x	
2.01.03	Assicurato 8/24 ore	x	x		
2.02	PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE COMUNI				
2.02.01	Due volte al giorno	x	x	x	x
2.03	PULIZIA DELLE UNITÀ ABITATIVE				
2.03.01	Una volta al giorno	x	x	x	x
2.04	SERVIZIO DI PRESIDIO/ASSISTENZA NELLE ORE NOTTURNE				
2.04.01	1 addetto	x	x	x	x
2.05	SERVIZIO CUSTODIA VALORI				
2.05.01	Assicurato			x	x
2.06	LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE				
2.06.01	Dal responsabile in servizio (almeno due lingue)				x
2.06.02	Dal personale di ricevimento e informazioni (almeno due lingue)			x	x
2.06.03	Dal personale di ricevimento e informazioni (almeno una lingua)	x	x	x	x
2.07	PRONTO SOCCORSO				
2.07.01	Cassetta di pronto soccorso	x	x	x	x
3.00	INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE COMUNI				
3.01	CAMERINI WC (1)				
3.01.01	1 wc ogni 20 ospiti (2)	x	x		
3.01.02	1 wc ogni 15 ospiti (2)			x	x
3.02	CAMERINO DOCCIA (con acqua calda e fredda 24h/24) (3)				
3.02.01	1 ogni 40 ospiti (2)	x			
3.02.02	1 ogni 35 ospiti (2)		x		
3.02.03	1 ogni 20 ospiti (2)			x	
3.02.04	1 ogni 10 ospiti (2)				x
3.03	LAVABI				
3.03.01	1 ogni 20 ospiti , di cui il 50% con erogazione di acqua calda (2)	x	x		
3.03.02	1 ogni 15 ospiti, di cui il 75% con erogazione di acqua calda (2)			x	x
3.04	LAVELLI PER STOVIGLIE				
3.04.01	1 ogni 40 ospiti, di cui il 50% con erogazione di acqua calda (2)	x	x		

3.04.02	1 ogni 30 ospiti, di cui il 75% con erogazione di acqua calda (2)			x	x
3.05.00	LAVATOI PER PANNI				
3.05.01	1 ogni 70 ospiti, di cui il 50% con erogazione di acqua calda	x	x		
3.05.02	1 ogni 50 ospiti, di cui il 75% con erogazione di acqua calda			x	x
3.06.00	VUOTATOI PER WC CHIMICI				
3.06.01	Almeno 1 vuotatoio	x	x	x	x
3.07	ALTRE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE				
3.07.01	Servizio igienico per disabili (2)	x	x	x	x
3.08	DOTAZIONI E ALTRI ALLESTIMENTI NEI SERVIZI				
3.08.01	Lavabiancheria automatica	x	x	x	x
3.08.02	Asciugabiancheria			x	x
4.00	ATTREZZATURE COMUNI DI BASE (4)				
4.01	SPACCIO ALIMENTARI - MARKET E BAR				
4.01.01	Generi alimentari di prima necessità	x	x	x	x
4.01.02	Market e bar			x	x
5.00	SUPERFICI E DOTAZIONI DELLE PIAZZOLE				
5.01	Superficie non inferiore a mq. 50	x			
5.01.01	Superficie non inferiore a mq. 60		x		
5.01.02	Superficie non inferiore a mq. 70			x	
5.01.03	Superficie non inferiore a mq. 80				x
5.02	Collegamento alla rete elettrica	x	x	x	x
6.00	ATTREZZATURE SPORTIVE E DI SVAGO E AREA CAMPER				
6.01	ATTREZZATURE SPORTIVE E DI SVAGO				
6.01.01	Almeno 1 attrezzatura	x			
6.01.02	Almeno 2 attrezzature		x		
6.01.03	Almeno 3 attrezzature			x	x
6.02	AREA CAMPER				
6.02.01	Area attrezzata per la sosta degli autocaravan dotata di prese di corrente				x
6.02.02	Camper service				x

NOTE

- 1) per i nuovi complessi e in caso di manutenzione straordinaria dei servizi igienico-sanitari le misure interne dei camerini w.c. non devono essere inferiori a mq. 1,30;
- 2) ospiti che usufruiscono di installazioni igienico-sanitarie comuni, esclusi gli ospiti delle unità abitative dotate di servizi riservati;
- 3) per i nuovi complessi e in caso di manutenzione straordinaria dei servizi igienico-sanitari le misure interne dei camerini doccia non devono essere inferiori a mq. 1,50, compreso l'eventuale antidoccia;
- 4) l'obbligo non sussiste se esistono unità locali nel raggio di 3 km.

Allegato C) alla deliberazione della Giunta regionale n. 2029 in data 6/12/2013

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI REQUISITI OBBLIGATORI E AI CRITERI CONCERNENTI LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO (QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE) DEI VILLAGGI TURISTICI

		Stelle		
		2	3	4
1.00	DENSITÀ RICETTIVA			
1.01.01	40 mq per persona			x
1.01.02	35 mq per persona		x	
1.01.03	30 mq per persona	x		
2.00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO			
2.01	SERVIZI DI RICEVIMENTO - INFORMAZIONI			
2.01.01	Assicurato 16/24			x
2.01.02	Assicurato 12/24		x	
2.01.03	Assicurato 8/24	x		
2.02	PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE COMUNI			
2.02.01	Due volte al giorno	x	x	x
2.03.00	PULIZIA DELLE UNITA' ABITATIVE			
2.03.01	Una volta al giorno	x	x	x
2.04	SERVIZIO DI PRESIDIO/ASSISTENZA NELLE ORE NOTTURNE			
2.04.01	1 addetto	x	x	x
2.05	SERVIZIO CUSTODIA VALORI			
2.05.01	Assicurato		x	x
2.06	LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE			
2.06.01	Dal responsabile in servizio (almeno 2 lingue)			x
2.06.02	Dal personale di ricevimento e informazioni (almeno 2 lingue)		x	x
2.06.03	Dal personale di ricevimento e informazioni (almeno 1 lingua)	x	x	x
2.07	PRONTO SOCCORSO			
2.07.01	Cassetta di pronto soccorso	x	x	x
3.00	INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE COMUNI			
3.01	CAMERINI WC (1)			
3.01.01	1 wc ogni 20 ospiti (2)	x	x	
3.01.02	1 wc ogni 15 ospiti (2)			x
3.02	CAMERINO DOCCIA (con acqua calda e fredda 24h/24) (3)			
3.02.01	1 ogni 35 ospiti (2)	x		
3.02.02	1 ogni 20 ospiti (2)		x	
3.02.03	1 ogni 10 ospiti (2)			x
3.03	LAVABI			
3.03.01	1 ogni 20 ospiti , di cui il 50% con erogazione di acqua calda (2)	x		
3.03.02	1 ogni 15 ospiti, di cui il 75% con erogazione di acqua calda (2)		x	x
3.04	LAVELLI PER STOVIGLIE			
3.04.01	1 ogni 40 ospiti, di cui il 50% con erogazione di acqua calda (2)	x		
3.04.02	1 ogni 30 ospiti, di cui il 75% con erogazione di acqua calda (2)		x	x
3.05	LAVATOI PER PANNI			

3.05.01	1 ogni 70 ospiti, di cui il 50% con erogazione di acqua calda	x		
3.05.02	1 ogni 50 ospiti , di cui il 75% con erogazione di acqua calda		x	x
3.06	VUOTATOI PER WC CHIMICI			
3.06.01	Almeno 1 vuotatoio	x	x	x
3.07	ALTRE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE			
3.07.01	Servizio igienico per disabili (2)	x	x	x
3.08	DOTAZIONI E ALTRI ALLESTIMENTI NEI SERVIZI			
3.08.01	Lavabiancheria automatica	x	x	x
3.08.02	Asciugabiancheria		x	x
4.00	ATTREZZATURE COMUNI DI BASE (4)			
4.01	SPACCIO ALIMENTARI - MARKET E BAR			
4.01.01	Generi alimentari di prima necessità	x	x	x
4.01.02	Market e bar		x	x
5.00	SUPERFICI E DOTAZIONI DELLE PIAZZOLE			
5.01.01	Superficie non inferiore a mq. 60	x		
5.01.02	Superficie non inferiore a mq. 70		x	
5.01.03	Superficie non inferiore a mq. 80			x
5.02	Collegamento alla rete elettrica	x	x	x
6.00	ATTREZZATURE SPORTIVE E DI SVAGO E AREA CAMPER			
6.01	ATTREZZATURE SPORTIVE E DI SVAGO			
6.01.01	Almeno 1 attrezzatura	x		
6.01.02	Almeno 2 attrezzature		x	
6.01.03	Almeno 3 attrezzature			x
6.02	AREA CAMPER			
6.02.01	Area attrezzata per la sosta degli autocaravan dotata di prese di corrente			x
6.02.02	Camper service			x

NOTE

- 1) per i nuovi complessi e in caso di manutenzione straordinaria dei servizi igienico-sanitari le misure interne dei camerini w.c. non devono essere inferiori a mq. 1,30;
- 2) ospiti che usufruiscono di installazioni igienico-sanitarie comuni, esclusi gli ospiti delle unità abitative dotate di servizi riservati;
- 3) per i nuovi complessi e in caso di manutenzione straordinaria dei servizi igienico-sanitari le misure interne dei camerini doccia non devono essere inferiori a mq. 1,50, compreso l'eventuale antidoccia;
- 4) l'obbligo non sussiste se esistono unità locali nel raggio di 3 km.

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE

- a) l'attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ricettiva all'aperto, il quale deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura (stagionale o annuale) e all'ubicazione;
- b) la domanda per ottenere la classificazione dei complessi ricettivi all'aperto di nuova attivazione e di quelli esistenti, per i quali viene richiesta la variazione della classificazione precedentemente posseduta, in competente bollo e regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che gestisce il complesso, è presentata alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive dell'Assessorato al turismo, sport, commercio e trasporti, di seguito Struttura competente, su modelli predisposti secondo apposito schema approvato con provvedimento dirigenziale;
- c) la domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
 - 1) generalità del richiedente;
 - 2) ubicazione, tipologia del complesso e denominazione;
 - 3) classificazione e capacità ricettiva massima che si intendono conseguire;
- d) la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - 1) rilievo planimetrico dell'intero complesso, in scala sufficiente ad individuare tutte le caratteristiche distributive interne, i vari servizi, le zone e le tipologie degli allestimenti per il pernottamento ed il soggiorno, la viabilità e le altre dotazioni di varia natura;
 - 2) modulo di comunicazione delle attrezzature e dei servizi, secondo apposito schema predisposto dalla Struttura competente, contenente tutti gli elementi relativi alle prestazioni di servizi, alle dotazioni, agli impianti ed attrezzature, nonché all'ubicazione, all'aspetto, alla qualità e stato di conservazione dell'esercizio, nonché ad ogni ulteriore elemento necessario per la classificazione del complesso ricettivo all'aperto;
 - 3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso di regolare titolo abilitativo di tipo edilizio secondo le disposizioni urbanistiche vigenti in materia;
 - 4) relazione tecnico descrittiva delle opere eseguite, completa delle indicazioni inerenti la qualità degli interventi;
 - 5) certificazione attestante l'idoneità sanitaria dell'intero complesso ricettivo all'aperto, rilasciata dal competente medico di sanità pubblica, secondo le disposizioni normative vigenti;
- e) il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda completa di ogni informazione e documentazione prescritta;
- f) il provvedimento di classificazione è adottato dal Dirigente della Struttura competente entro 90 giorni dalla data di decorrenza del termine iniziale del procedimento di cui alla precedente lettera e);

- g) entro lo stesso termine il responsabile del procedimento può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed, eventualmente, accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione della classificazione;
- h) per i complessi ricettivi all'aperto di nuova attivazione e per quelli esistenti, per i quali viene richiesta la variazione della classificazione precedentemente detenuta, la classificazione ha validità dalla data di adozione del provvedimento di cui alla precedente lettera f);
- i) la classificazione quinquennale dei complessi ricettivi all'aperto decorre dal 1° dicembre;
- j) la Struttura competente provvede alla classificazione quinquennale entro il mese di novembre dell'ultimo anno del quinquennio in corso;
- k) entro il 31 di maggio dell'ultimo anno di ogni quinquennio, al titolare del titolo abilitativo all'esercizio del complesso ricettivo all'aperto è inviato l'apposito modulo di cui alla precedente lettera d2);
- l) il titolare del titolo abilitativo all'esercizio del complesso ricettivo all'aperto è tenuto a restituire, entro 90 giorni dalla data del loro ricevimento, alla Struttura competente l'apposito modulo di cui alla precedente lettera d2), debitamente sottoscritto e compilato in ogni sua parte.